



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER

L'IMPIANTO

DEI CHIOSCHI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/01/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2014

SOMMARIO

ART. 1 – DEFINIZIONI	pag. 3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
ART. 3 – ZONE DI LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI	pag. 3
ART. 4 – TIPOLOGIA DEI SITI	pag. 4
ART. 5 – CANONE	pag. 4
ART. 6 – MODALITA' PER LE RICHIESTE – ITER DELL'ISTANZA	pag. 4
ART. 7 – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE	pag. 5
ART. 8 – CRITERI DI COLLOCAZIONE	pag. 6
ART. 9 – MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI	pag. 7
ART. 10 - NORME GENERALI	pag. 7
ART. 11– NORME TRANSITORIE	pag. 8
ART. 12 – REVOCHE, DIVIETI E SANZIONI	pag. 8
ART. 13 – SCELTA DELLA TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO	pag. 9
ART. 14 – QUALITÀ DEL MANUFATTO	pag. 10
ART. 15 – TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORITURE	pag. 11
ART. 16 – ACCESSIBILITA'	pag. 11
ART. 17 – ELABORATI GRAFICI	pag. 12
ART. 18 – CADITOIE E CHIUSINI	pag. 12
ART. 19 – ALLACCIAMENTI E SERVIZI	pag. 12
ART. 20 – ALLEGATI	pag. 12

Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

Suolo pubblico o suolo privato di uso pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, o aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituito, nei modi di legge, un uso pubblico e i tratti di strada gravati di servitù di uso pubblico.

Occupazioni di suolo pubblico: si intende la cessione temporanea del suolo pubblico; quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento e così come definite dal vigente Regolamento T.O.S.A.P. si distinguono in:

- **stagionali** – sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono con cadenza annuale;
- **annuali** – le occupazioni di qualsiasi natura effettuate per soddisfare esigenze di carattere continuativo.

Suolo di proprietà comunale: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del comune di Rivalta di Torino;

Chiosco: manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario, temporanea o permanente, rilasciata dal Comune.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio del Comune di Rivalta di Torino, definisce i criteri per il loro migliore inserimento nell'ambito urbano individuando strutture diversificate sulla cui base operare scelte progettuali, nonché la procedure per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attività a carattere commerciale, per la somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, distributori automatici acqua e la rivendita di quotidiani e/o periodici, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dall'ordinanza del Ministero della Sanità 26/611995.

Per attività commerciali si intendono le attività autorizzate per il commercio su aree pubbliche nonché per la rivendita di quotidiani e/o periodici e i distributori automatici, di cui al D.lvo 114/98 e s.m.i.

Per pubblico esercizio si intende l'attività autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L. 287/91 e L.R. 38/06 e s.m.i.

Art. 3 – ZONE DI LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI

L'amministrazione Comunale individua nell'elaborato planimetrico (ALLEGATO A)

L'allegato A individua, inoltre, i chioschi esistenti sul territorio comunale ed i chioschi in progetto:

- Parco del Castello (chiosco in progetto)
- Area sportiva attrezzata – Via Trento (chiosco in progetto)
- Edicola Via Carignano (chiosco esistente)

- Edicola Via Torino (chiosco esistente)
- Edicola Piazza Cervi (chiosco esistente)
- Parco Berlinguer – Tetti Francesi (chiosco in progetto)
- Via Toti/Via Carignano – Gerbole (chiosco in progetto)
- Parco Sangone ingresso Via Piossasco (bici grill in progetto)
- Distributore acqua Via Togliatti – Capoluogo (chiosco esistente)
- Distributore acqua Piazza Filippa – Tetti Francesi (chiosco esistente)
- Distributore acqua Via Balma – Capoluogo (chiosco esistente)
- Distributore acqua Via Foglienghi – Pasta (chiosco esistente)
- Altre aree di espansione non servite, per futuri impianti

ART. 4 – TIPOLOGIA DEI SITI

I chioschi possono essere collocati esclusivamente, su area pubblica o privata di uso pubblico:

- 1) nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
- 2) su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso; in tal caso il posizionamento dovrà avvenire nel rispetto delle limitazioni imposte dal vigente Codice della Strada D.lvo 285/92 e suo Regolamento di esecuzione;
- 3) nelle aree verdi, a condizione che il chiosco insista su superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. Eccezionalmente, nel caso che l'insediamento del chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde del comune, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo valutazione effettuata dal Settore competente, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento o, in alternativa, in aree verdi limitrofe
- 4) su aree contigue a quelle dei mercati, nel rispetto dei punti precedenti;
- 5) eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.

Art. 5 – CANONE

Il canone sarà determinato con l'assegnazione delle aree a seguito dell'espletamento della gara effettuata sulla base del bando di cui al successivo art. 7.

ART. 6 - MODALITA' PER LE RICHIESTE - ITER DELL'ISTANZA

1. Coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria redatta ai sensi del successivo art. 7, titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio, ovvero detentori di aree private di uso pubblico, che intendono collocare un chiosco devono ottenere concessione comunale di occupazione suolo pubblico.
2. Per l'ottenimento della concessione comunale di occupazione suolo pubblico necessario alla realizzazione del chiosco gli interessati devono presentare istanza in bollo corrente, indirizzata all'ufficio PATRIMONIO del comune di Rivalta di Torino, conforme al modello allegato al presente Regolamento.
3. A seguito della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal settore patrimonio, gli interessati devono presentare, a mezzo di procedura ordinaria o mediante SUAP telematico, il progetto redatto da professionista tecnico abilitato all'ufficio tecnico edilizia privata al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruire e contestuale richiesta di autorizzazione commerciale per il caso somministrazione di alimenti e bevande.

4. Il progetto dovrà essere composto da:

▪ **Elaborato grafico** contenente:

- tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai, di cartellonistica stradale ecc...
- Planimetrie dell'area come l'estratto di P.R.G.C. in scala 1:2000 o 1:1000 per il centro storico; carte catastali individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà inserito il chiosco.
- illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
- le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50;
- relazione tecnico illustrativa;
- fotografie a colori con indicazione dei punti di presa del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
- certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
- riferimenti relativi al bando (data e numero) di cui il richiedente è aggiudicatario,
- parere preventivo ASL ai sensi T.U. per l'edilizia n. 380/2001 e per le attività alimentari, artigianali e di somministrazione;

Entro 60 giorni dalla data di installazione del chiosco, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'ufficio tecnico edilizia privata idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori - della struttura installata. La documentazione fotografica presentata nei termini sopraindicati sarà indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

5. A seguito dell'ottenimento del permesso di costruire e realizzato il chiosco, l'interessato dovrà presentare la comunicazione di fine lavori e la certificazione di regolare esecuzione all'ufficio edilizia privata. L'interessato dovrà chiedere e ottenere il rilascio del certificato di agibilità dello stesso chiosco al medesimo ufficio.

6. Nel caso di attività diverse da somministrazioni alimenti e bevande, l'interessato dovrà presentare idonea istanza attraverso procedura automatizzata mediante SUAP telematico all'ufficio commercio per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'inizio dell'attività.

Art. 7 – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

1. L'assegnazione delle aree per l'insediamento dei chioschi è disciplinata da apposito bando.

2. L'individuazione di aree per l'insediamento di chioschi nelle zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari, è effettuato periodicamente dalla Giunta Comunale che provvederà successivamente, attraverso l'emanazione di apposito bando, all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione dei chioschi.

3. Nel caso di rimozione di un chiosco esistente, per operatori già in attività, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, per scadenza o rinuncia del concessionario, l'area libera è assegnata tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite.

4. Il bando deve contenere:

- a) l'indicazione delle aree atte alla collocazione di chioschi.
- b) la superficie e le caratteristiche delle aree

c) i seguenti elementi di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio e della successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti:

- tipologia del servizio in funzione delle singole aree:
 - somministrazione alimenti e bevande
 - attività artigianale
 - vendita di fiori
 - rivendita di quotidiani e/o periodici
 - distributori automatici
- anzianità nell'esercizio dell'attività desumibile dall'iscrizione in funzione delle tipologie scelte:
 - più di 10 anni;
 - da 5 a 10 anni;
 - da 1 a 5 anni;
 - meno di 1 anno;
 - nessuna;
- residenza sul territorio comunale dell'istante:
 - più di 10 anni;
 - da 5 a 10 anni;
 - da 1 a 5 anni;
 - meno di 1 anno;
- residente in altro comune;

d) le modalità di presentazione della domanda;

e) le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi;

f) l'indicazione che la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari, comporta l'automatica revoca dell'assegnazione;

g) l'indicazione che a parità di punteggio e requisiti verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte.

5. ulteriori elementi di valutazione, punteggi, tipologie di attività consentite potranno essere stabilite in sede di approvazione del bando con atto della Giunta Comunale.

ART. 8 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. La collocazione di chioschi è di norma prevista quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituisce elemento di valorizzazione dell'intorno urbano.

2. Le localizzazioni devono privilegiare i percorsi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.

3. Pertanto la collocazione del chiosco è preclusa:

- dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
- dove occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia;
- in corrispondenza degli avancorpi in aggetto su piazze e/o strade;
- dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante del paesaggio urbano;
- addossato o ancorato all'edificato.

ART. 9 - MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

1. Per quanto riguarda i chioschi autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza del provvedimento autorizzativo, si può chiedere il rinnovo, per un periodo non superiore a 10 anni, a seguito di formale istanza da presentarsi all'Amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, con la quale si attesti che la struttura è identica a quanto autorizzato con atto precedente.
2. All'istanza in oggetto devono essere allegate almeno n. 4 fotografie, di ogni prospetto del chiosco. Deve essere inoltre presentata copia della ricevuta di versamento del corrispettivo per l'utilizzo del suolo di proprietà o in disponibilità comunale di cui all'art. 1.
3. Il rinnovo può essere richiesto solo per due volte, alla scadenza del secondo rinnovo (e comunque non oltre il compimento del 30° anno dal giorno del primo atto autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico e all'edificazione del chiosco, la struttura deve comunque essere rimossa e l'area riassegnata con le modalità previste nel presente regolamento.
4. Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, la concessione di suolo pubblico decade automaticamente e il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

ART. 10 – NORME GENERALI

1. I chioschi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono concessi per attività di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/91 e s.m.i., ovvero L.R. 38/2006 e s.m.i. o dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114/98, ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.
3. La realizzazione del manufatto è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/91 e s.m.i. o l'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 31/03/98, ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.
4. In caso di non ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra la concessione di occupazione suolo pubblico decade a tutti gli effetti.
5. Ciascun chiosco può essere installato solo dopo il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e la relativa attività può essere iniziata dopo il rilascio della licenza per lo svolgimento dell'attività commerciale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e artigianale ammesse ai sensi del presente regolamento.
6. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
7. L'affidamento in gerenza dell'attività di vendita (fiori, quotidiani e/o periodici) ovvero di somministrazione di alimenti e bevande può comportare, a richiesta, trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia.
8. E' vietata ogni forma di locazione del chiosco.
9. La concessione di occupazione di suolo pubblico, può avere durata massima di dieci anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.
10. Non possono essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.

11. I chioschi sede di rivendita di quotidiani e/o periodici possono prevedere l'abbinamento con categorie merceologiche affini quali cartoleria, forniture per ufficio, giochi e giocattoli.

ART. 11 – NORME TRANSITORIE

1. Le presenti disposizioni si applicano anche ai chioschi esistenti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I chioschi esistenti, costituenti problemi di compromissione ambientale (per collocazione, chioschi addossati a cortine murarie, chioschi in contrasto con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc.) possono permanere fino alla scadenza della concessione del suolo in essere.

Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione può avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

3. Per i chioschi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di concessioni di suolo in corso o in attesa di rinnovo, si applicano le seguenti disposizioni:

- per quelle in corso di validità e in attesa di rinnovo, qualora non venga richiesto durante il primo periodo di rinnovo della durata di 10 anni, il totale adeguamento del manufatto alle nuove tipologie di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15, potranno, usufruire di un'ulteriore rinnovo della durata massima di 5 anni. Durante tali periodi potranno venire autorizzati ampliamenti o adeguamenti delle strutture con i medesimi materiali dei manufatti esistenti che dovranno essere rimossi totalmente alla scadenza definitiva della concessione. L'area, resa disponibile alla scadenza verrà assegnata con le modalità previste al precedente art.7.
- qualora venga richiesto nelle situazioni predette il totale adeguamento del manufatto alle nuove tipologie di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15, si applicheranno le medesime disposizioni stabilite all' articolo 9 per le strutture valide autorizzate a seguito dell'entrata in vigore del regolamento. La realizzazione del manufatto conforme alle strutture tipo dovrà avvenire nei tempi di validità dell'autorizzazione in precario, qualora ciò non avvenga con esso decadrà ogni diritto di ampliamento o adeguamento, nonchè l'autorizzazione all'occupazione dell'area per la parte in ampliamento rispetto alla concessione originaria, ritornando nella situazione originaria con l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti.
- in caso di cessione dell'attività la concessione di suolo pubblico dovrà essere intestata, previa apposita richiesta al subentrante. Le stesse potranno essere trasferite al subentrante unicamente per la durata residua. Non potrà essere modificata l'attività commerciale svolta rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.
- in caso di concessioni, in corso o in attesa di rinnovo, per le quali è prevista la rilocalizzazione queste potranno conservare la struttura esistente fino al momento della nuova collocazione, per un massimo di 10 anni.

In caso di inottemperanza di quanto stabilito al presente articolo si applicheranno le sanzioni vigenti previsti dalla legge di cui all'art.12 del presente regolamento e l'amministrazione comunale provvederà con ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi.

ART. 12 – REVOCHE, DIVIETI E SANZIONI

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.

2. Incorre altresì nella decadenza:

- per mancato pagamento di due annualità del canone di concessione;

- se l'occupazione non viene effettuata entro 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico.
 - per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
 - per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
 - per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzativo produttivo-commerciale (autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzazione per il commercio su area pubblica, autorizzazione per la rivendita di quotidiani e/o periodici).
3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.
4. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all'ultimo progetto autorizzato.
5. Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
6. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può, motivandolo, modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 30 giorni, il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il Comune dopo 60 giorni dalla scadenza della concessione, emette il provvedimento di revoca, nei successivi 60 giorni (dall'esecutività della revoca) ordina il ripristino dello stato dei luoghi.
7. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
8. Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di canone già versato afferente al periodo di mancata occupazione.
9. L'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi o all'interno nell'area destinata ai dehors fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporta la sanzione amministrativa, così come previsto dal vigente Codice della Strada D.lvo 285/92 e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali.
10. L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, comporta la sanzione amministrativa, così come previsto dal vigente Codice della Strada D.lvo 285/92 e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

ART. 13 - SCELTA DELLA TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO

1. Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista deve attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.
2. Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista deve prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette (quando di queste ne sia prevista la variabilità) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
3. Le dimensioni del manufatto deve sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
4. Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto riguarda la soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, il progettista deve indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.
5. Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada, e dal regolamento di attuazione per quanto attiene all'individuazione di aree all'interno del perimetro

del centro abitato valgono quelle del presente regolamento, in deroga anche a quanto disposto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

6. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La copertura può eccedere il perimetro esterno relativo al chiosco per una profondità non superiore a mt. 1,20 sul fronte di vendita ed a mt. 0,60 sulle altre fronti, con un minimo di 0.30 mt. su tutti i fronti del manufatto.

7. Il bordo inferiore della copertura non può avere un'altezza minima inferiore a 2,50 metri dal piano medio di calpestio.

8. La superficie complessiva del chiosco, misurata dalla proiezione a terra del perimetro del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, non deve superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area per un massimo, ove l'area lo consenta, di **50** mq per i chioschi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e **50** mq per quelli di nuova individuazione da effettuarsi attraverso apposito bando.

La TOSAP e il canone sono calcolati sulla superficie del chiosco, comprensiva del tetto.

La superficie del chiosco, deve includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici.

9. Una volta installato il chiosco si può realizzare un dehor purchè sia a cielo aperto e strutturato con tavoli, sedie e ombrelloni secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale per i dehors. L'amministrazione comunale valuterà caso per caso la possibilità di realizzare un dehor come ampliamento della superficie del chiosco. Si precisa che in ogni caso le dimensioni del dehor non può superare quelle del chiosco. Il dehor annesso al chiosco è soggetto al pagamento del canone secondo le modalità previste dallo specifico regolamento dei dehors.

ART. 14 - QUALITÀ DEL MANUFATTO

1. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

2. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

3. Eventuali apparati illuminanti devono essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.

4. La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica.

5. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche.

6. La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

7. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

8. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.

9. E' consentito nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico.

10. E' consentito l'inserimento di un elemento-segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti auto-adesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

11. È consentita, ai soli fini di oscuramento, l'installazione di tende, che saranno oggetto di autorizzazione specifica e in conformità all'art. 56 del Regolamento Edilizio; l'area sottostante non potrà essere occupata con tipo di alcun materiale o utilizzata come dehors.

12. E' consentita la realizzazione di struttura e tamponamenti esterni in legno esclusivamente per il chiosco da collocare al Parco Sangone (bicigrill) al fine di un miglior inserimento ambientale.¹

ART. 15 - TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORITURE

Le tipologie di chiosco devono privilegiare le piante quadrate, rettangolari e ottagonali, soluzioni alternative dovranno ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in sede di presentazione di progetto, comunque: non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale, in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali simili, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni simili, le coloriture debbono attenersi alle indicazioni del prospetto seguente:

ALTERNATIVA DI COLORITURA:

ELEMENTO COSTRUTTIVO	MATERIALE	ALTERNATIVA DI COLORITURA (sistema di codifica RAL)		
		A	B	C
		VERDE	BORDEAUX	MARRONE
CONVERSE E GRONDAIE	Acciaio zincato	6028	4004	3007
FASCIA E RISVOLTI	Acciaio	6028	4004	3007
ELEMENTI CIECHI E FISSI DELLE PARETI LATERALI	Acciaio	6000	4004	3007
SERRANDE O ANTE ASPORTABILI	Acciaio o alluminio	6028	4004	3007
CHIASSILI	Acciaio o alluminio	6028	4004	3007
FALDE DELLA COPERTURA	Acciaio o alluminio	6028	4004	3007
CONVERSE O GRONDAIE	Rame naturale – acciaio	6028	4004	3007
CIELO (SOTTOGRONDA)	Alluminio	9016 (bianco)		
PROFILATI PER BANDO DI VENDITA	Alluminio	7030 (grigio scuro)		
INTERNI SOFFITTO	Alluminio	9010 (bianco puro)		
INTERNI PARETI	Alluminio	7032 (grigio chiaro)		
BASAMENTO IN VISTA	Pietra o granito o acciaio o alluminio	GRIGIO (superficie naturale o bocciardata per la pietra) 7030 (GRIGIO SCURO) per il metallo		

Per la realizzazione del chiosco dell'area Parco Sangone (bicigrill) le strutture lignee e i relativi tamponamenti dovranno essere tinta naturale.²

ART. 16 – ACCESSIBILITA'

I chioschi devono rispettare i disposti della Legge 13/89 e del D.M. 236/89, in particolare devono essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire il superamento delle barriere architettoniche. Tutti gli elementi di arredo urbano, compresi le edicole ed i chioschi, devono poter essere utilizzati da tutti gli utenti in condizioni soddisfacenti di comfort, accessibilità e sicurezza. Inoltre, l'altezza di

¹ Così integrato con DL CC n. 44/2014

² Così integrato con DL CC. n. 44/2014

presentazione e somministrazione della merce non deve escludere le persone in posizione seduta nè quelle di piccola statura, ed essere perciò inferiore a m 0,80 di altezza.
In sede di presentazione del progetto, per la realizzazione del chiosco, deve essere allegata dichiarazione del progettista relativa al rispetto delle prescrizioni della legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche n. 13/89 e del D.M. 236/89.

ART. 17 – ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.

ART. 18 – CADITOIE E CHIUSINI

I chioschi non devono ostacolare l'accesso a caditoie, camerette di ispezione, ecc ... eventualmente presenti nell'area di impianto.


ART. 19 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI

1. Il rilascio della concessione in precario per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc.. che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di Legge.


ART. 20 – ALLEGATI

- ALLEGATO A- INDIVIDUAZIONE ZONE DI LOCALIZZAZIONE
- ALLEGATO B - MODULISTICA fac simile PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ALLEGATO A



ALLEGATO B



All'Ufficio Patrimonio

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI CHIOSCO.

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____),
il _____, residente in _____, Via _____ n. ____
C.F./P.IVA _____), telefono _____

CHIEDE

alla S.V. la concessione per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico o privato di uso pubblico per la realizzazione di un chiosco delle dimensioni di _____, da adibire a _____ su area sita in via _____ n° ____, identificata al Catasto al Foglio _____ mappale _____.

Rivalta di Torino, li _____

Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE
